



Prot. 767

Como 14 maggio 2009

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 4/2009

Elezione nuovo Consigliere

Viste le risultanze delle elezioni svoltesi dal 10.03.2009 al 02.05.2009, conseguenti al decesso del Consigliere Renato Giorato, come stabilito dall'art. 15 del D.Lgs. Lgt. 382 del 23.11.1944, l'Assemblea degli iscritti ha eletto il Collega **LUIGI GERNA** nuovo componente del Consiglio Direttivo che, per il quadriennio 2006-2010, risulta pertanto così composto:

Per. Ind.	Paolo	BERNASCONI	Presidente
Per. Ind.	Orazio	SPEZZANI	Segretario
Per. Ind.	Claudio	CRIPPA	Tesoriere
Per. Ind.	Chiara	BERETTA	Consigliere
Per. Ind.	Francesco	CALDERA	Consigliere
Per. Ind.	Guido	FRIGERIO	Consigliere
Per. Ind.	Luigi	GERNA	Consigliere
Per. Ind.	Cesare	GHIELMETTI	Consigliere
Per. Ind.	Guido	SEVERICO	Consigliere

Il Presidente e il Consiglio Direttivo ringraziano i Colleghi per il senso di responsabilità e disponibilità dimostrate nel partecipare alle votazioni.

Corso sul Pregeo 10

Il Collegio organizza un corso di aggiornamento per l'utilizzo del programma informatico "Pregeo 10", atto all'invio telematico ed all'approvazione automatica degli atti di aggiornamento di Catasto e Terreni.

Il corso è rivolto a coloro che già utilizzano e che soprattutto vogliono approfondire il programma anche nel periodo di sperimentazione.

L'incontro **GRATUITO** si terrà presso la sede del Collegio in via V. Emanuele 113 a **Como** nel giorno di **giovedì 28 MAGGIO alle ore 14.30**.

Gli interessati potranno scaricare la locandina contenente il modulo di partecipazione dal sito internet www.peritiindustriali.como.it e trasmetterla via fax allo 031-267388 o alla mail info@apico.it della segreteria del Collegio **entro il 24 MAGGIO 2009**.

E' previsto un **massimo di 30 partecipanti**.

DAL COLLEGIO

**Corso di
aggiornamento
per
Coordinatori
della sicurezza**

L'A.P.I.CO., ha programmato un corso di aggiornamento per i **Coordinatori della sicurezza** che risultino **già abilitati** all'esercizio di detta funzione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Il corso si terrà presso l'Istituto Don Guanella a **Como** in via T. Grossi 18.

L'A.P.I.CO. ha ritenuto opportuno programmare il percorso formativo **in 5 moduli articolati in 8 ore ciascuno** con cadenza annuale che consentiranno la **copertura delle 40 ore obbligatorie previste.**

Per la prima giornata prevista per il 4 giugno sono state già chiuse le iscrizioni. Si consiglia pertanto agli interessati di consultare il sito internet www.peritiindustriali.como.it dove verrà pubblicato il programma con la data del prossimo incontro previsto per la metà di giugno e la relativa scheda di iscrizione.

Le iscrizioni verranno accolte secondo **l'ordine cronologico** di arrivo in segreteria.

A fine corso verrà rilasciato da parte del Collegio un **Attestato valido ai fini dell'aggiornamento professionale così come previsto dalla nuova normativa** (D.Lgs. 81/2008, alleg. XIV).

**Protezione delle
acque
sotterranee da
inquinamento e
deterioramento**

D.Lgs. 16.03.2009,
n. 30

(G.U. 04.04.2009, n.
79)

È stato pubblicato il D.Lgs. n. 30/2009 recante *"Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento"*.

Il provvedimento individua i criteri per l'identificazione dei corpi idrici interessati, gli standard di qualità ed i valori soglia per la valutazione del buono stato chimico delle acque, i criteri per individuare e contrastare alti valori di inquinamento, le modalità di monitoraggio.

Il provvedimento introduce alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006), variando le definizioni di "buono stato chimico", "buono stato quantitativo" e "falda acquifera", dell'articolo 74.

**Pubblicato il
Decreto Legge
per il terremoto
in Abruzzo:
verifiche
sismiche
obbligatorie per
tutti gli edifici**

D.L. 28.04.2009, n.
39

(G.U. 28.04.2009, n.
97)

È stato pubblicato il D.L. n. 39/2008, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*.

Le misure contenute nel provvedimento sono:

- progettazione e realizzazione, nei comuni terremotati, di moduli abitativi destinati ad una utilizzazione durevole e rispondenti a caratteristiche di innovazione tecnologica, risparmio energetico e protezione dalle azioni sismiche, nonché delle opere di urbanizzazione e dei servizi connessi, al fine di garantire adeguata sistemazione alle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili;
- concessione di contributi anche con il sistema del credito d'imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per la ricostruzione di abitazioni principali distrutte o inagibili o per l'acquisto di abitazioni sostitutive;

..... segue

- contributi anche in credito d'imposta per le abitazioni non principali, in favore di attività produttive, indennizzi per la riparazione e ricostruzione di beni immobili distrutti o inagibili, nonché ripristino delle scorte e ristoro dei danni da perdita di beni mobili strumentali;
- indennizzi per danni subiti da strutture adibite a finalità sociali, ricreative e religiose.

Particolare rilevanza assume l'art. 11 del provvedimento poiché interessa tutti gli immobili, privati e pubblici, siti nelle zone a rischio sismico, ovvero, la quasi totalità del territorio nazionale.

Tale articolo prevede che il Dipartimento della Protezione Civile realizzi *"in termini somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture"*, prioritariamente nelle aree contigue a quelle interessate dal sisma che ha colpito l'Abruzzo.

Gli aspetti tecnici, le modalità operative, le aree interessate e i criteri di priorità saranno stabiliti con appositi provvedimenti dal Dipartimento della Protezione Civile.

Le verifiche potranno essere realizzate anche attraverso tecnici delle amministrazioni locali e di ogni altra amministrazione o ente pubblico operante nei territori interessati.

Per gli interventi necessari a seguito delle verifiche effettuate in attuazione del piano della protezione civile è concesso un credito di imposta pari al 55% delle spese sostenute (fino ad un massimo di 48.000 euro).

Per i soli immobili pubblici (e non per tutti gli edifici, come inizialmente previsto nella bozza del provvedimento), per i quali non saranno avviati i lavori di messa in sicurezza individuati dalle citate verifiche entro sei mesi, è stabilita l'inutilizzabilità dell'immobile.

Scambio sul posto: c'è tempo fino al 30 giugno per i vecchi impianti fino a 200kWp

Il servizio di scambio sul posto è un meccanismo di cessione dell'energia prodotta dagli impianti Fotovoltaici che consente al proprietario dell'impianto di conferire l'energia prodotta nella rete elettrica e di prelevarne la quantità secondo i propri bisogni.

A partire dall' 01.01.2009, con la Deliberazione 74/2008, il meccanismo dello scambio sul posto prevede che:

- L'energia prodotta dal titolare dell'impianto fotovoltaico sia conferita interamente nel sistema del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE);
- il GSE provveda a vendere l'energia sul mercato;
- il GSE provveda a rimborsare l'utente-produttore per l'acquisto dell'energia, corrispondendo a questo un contributo in conto scambio, pari al minore tra il controvalore dell'energia conferita e il valore dell'energia prelevata, al netto dell'IVA pagata.
- L'utente acquisti l'energia necessaria a coprire i propri fabbisogni presso il fornitore territorialmente competente;

Dall'01.01.2009 possono accedere al meccanismo di scambio sul posto gli impianti di potenza fino a 200 kWp; in precedenza tale possibilità era riservata soltanto agli impianti di minore o uguale a 20 kWp.

Per gli impianti di potenza compresa tra 20 e 200 kWp che, già attivi prima di quella data, operano forzatamente in regime di "ritiro dedicato" (vendita di energia), la delibera 74/2008 prevedeva la possibilità di optare per il nuovo scambio sul posto entro il 31.03.2009.

Il Gestore dei Servizi Elettrici ha ora disposto lo slittamento di tale termine al 30.06.2009; pertanto i suddetti impianti fotovoltaici, entrati in esercizio dopo il 31.12.2007, hanno tempo fino al prossimo 30 giugno per optare per il cambio di regime.

Al via l'IVA per cassa

DM 16.03.2009
(G.U. 27.04.2009, n. 96)

Ag. Entrate
Circ. 30.04.2009, n. 20

L'IVA per cassa è una misura introdotta dal "decreto anticrisi".

Il D.M. 26.03.2009 autorizza i soggetti (imprese e i lavoratori autonomi) con volume d'affari non superiore a 200mila euro a differire, fino a pagamento avvenuto, il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Dal 28 aprile (giorno della pubblicazione), pertanto, l'Iva può essere versata per cassa, cioè dopo avere effettivamente incassato la fattura.

Il Decreto è stato emanato per dare attuazione alle disposizioni dell'art. 7 del D.L. 185/2009 che estendeva la disciplina delle operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita (art. 6, comma 5, D.P.R. 633/1972) a tutte le operazioni imponibili (cessioni di beni o prestazioni di servizi) nei confronti di cessionari o committenti che agiscono "nell'esercizio di impresa, arte o professione".

Le disposizioni dell'art. 7 non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile (Reverse Charge). Dopo la pubblicazione delle disposizioni attuative (30 aprile), l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 20E/2009, con tutti i chiarimenti sulle modalità applicative della norma.

Nel documento l'Agenzia precisa, che il pagamento differito dell'IVA deve essere esplicitato nella fattura, sulla quale deve essere riportata un'apposita dicitura.

Dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni per la deducibilità dell'IRAP

Ag. Entrate
Circ. 14.04.2009, n. 16

L'articolo 6, comma 1, del D.L. 185/2008 (convertito con L. 2/2009) stabilisce che *"a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione (...) un importo pari al 10% dell'imposta regionale sulle attività produttive (...), forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis), 4-bis), 4-bis).1 del d.lgs. 446 del 1997."*

La suddetta disposizione introduce la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive che colpisce, tra l'altro, il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti.

Essa rappresenta una **deroga al generale principio di indeducibilità dell'Irap** dalle imposte statali, espressamente previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto IRAP e ribadito, dal comma 43 dell'art. 1 della L. 24.12.2007, n. 244.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per la deducibilità dalle imposte sul reddito, nella misura suddetta, dell'IRAP.

Il Ministero del Lavoro predispone una sezione apposita sul proprio sito relativa al DURC

Il sito del Ministero del Lavoro ospita una nuova sezione interamente dedicata al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Nella sezione è disponibile:

- tutta la normativa emanata in materia;
- le circolari del ministero stesso e degli enti previdenziali;
- la raccolta delle domande e risposte più frequenti sul DURC (FAQ);
- la modulistica con riferimento agli adempimenti obbligatori.

La nuova sezione è raggiungibile all'indirizzo www.lavoro.gov.it/lavoro/durc.

Dall'INAIL la
"Guida
Operativa al
Montaggio,
Smontaggio e
Uso dei
Ponteggi"

Il D.Lgs 235/03 ha introdotto per il datore di lavoro **due obblighi rigorosi**: l'obbligo del PIMUS, e la formazione specifica per i preposti e gli addetti al loro utilizzo.

Il PIMUS non è, né sostituisce, il documento di valutazione dei rischi ma è un **Piano dettagliato ed integrato di istruzioni per l'uso e di applicazione generalizzata, nonché di progetti particolareggiati per gli schemi speciali del ponteggio.**

Esso deve essere predisposto ogni volta che sia necessario allestire un ponteggio metallico dotato di libretto di autorizzazione ministeriale.

L'obbligo della redazione del PIMUS è del datore di lavoro che può provvedere a redigerlo anche per il tramite di una "persona competente", che per esperienza, conoscenza e professionalità tecnica sia in grado di elaborarlo.

I ponteggi possono essere di **tre tipi**:

1. Ponteggio a Telaio Prefabbricato
2. Ponteggio tubo e giunto
3. Ponteggi Multidirezionali

Tutti i ponteggi, per poter essere commercializzati, devono essere soggetti a collaudo e provvisti di Autorizzazione Ministeriale; tale autorizzazione deve accompagnare l'uso delle attrezzature.

Esse contengono le necessarie istruzioni di montaggio, i calcoli e le norme di utilizzo.

Le operazioni di montaggio e smontaggio devono essere effettuate secondo quanto previsto nel PIMUS, che non può mai essere generico ma deve essere redatto in modo specifico per ogni opera provvisoria.

Nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 m, devono essere adottati, seguendo lo sviluppo dei lavori, ponteggi, adeguate impalcature, idonee opere provvisorie e, comunque, precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di cadute di persone o cose.

Più volte e da più parti si è sottolineata la pericolosità dei lavori in quota; in edilizia il 20% delle morti nei luoghi di lavoro avviene per caduta dall'alto, per il mancato rispetto delle norme che regolano la costruzione ed il montaggio dei ponteggi, per la mancanza di adeguata formazione ed informazione da parte di coloro che devono utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza e, a volte, benché formati ed informati, per l'inadeguatezza dei comportamenti messi in essere dagli stessi utilizzatori.

Per le suddette ragioni l'INAIL Campania e il coordinamento regionale dei CPT hanno curato la redazione della *"Guida Operativa al Montaggio, Smontaggio e Uso dei Ponteggi"* che è parte e frutto di un progetto finalizzato ad avviare un ampio ed articolato programma di formazione per gli addetti e i preposti al montaggio e smontaggio dei ponteggi.

Tra gli argomenti illustrati nel documento citiamo:

- Ponteggio a telai prefabbricati a portale
- Ponteggio a tubi e giunti
- Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale)
- Gli ancoraggi
- Mantovana parasassi
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi
- Verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio

Gli interessati possono scaricare la Guida collegandosi al sito <http://www.cpt.bn.it/moduli/filemanager/file/286.pdf>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)